

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

## DETERMINAZIONE N. 45/2022

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONTANO LUCINO MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL DLGS 50/2016 E SS.MM. II PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI

**CIG ZBF35F7537**

L’Amministratore Unico, considerato che:

Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. (di seguito “Amministrazione”), a seguito di procedura centralizzata esperita da Confservizi CISPEL, ha in essere con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Unico Spa. La Farmaceutica Spa e Unifarma Distribuzione Spa, un contratto di fornitura di farmaci, parafarmaci nonché tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo per la Farmacia gestita dall’Amministrazione;

Preso atto tuttavia che il predetto contratto non consente all’Amministrazione di fare fronte nei termini e nelle modalità necessarie al fabbisogno di farmaci e parafarmaci nei casi, ad esempio di indisponibilità dei prodotti richiesti presso il RTI aggiudicatario e/o di tempistiche di consegna dei prodotti da parte del RTI aggiudicatario non conformi con le esigenze delle farmacie;

Considerato pertanto che si rende necessaria per i fabbisogni quotidiani della farmacia e per sopperire in particolare alle criticità riscontrate nel punto che precede l’acquisizione della fornitura continuativa di farmaci, parafarmaci, nonché tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo della farmacia, anche al di fuori del contratto in essere con il summenzionato RTI:

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Preso atto che l’Amministrazione non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per importi inferiori ad € 139.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza richiesta di due o più preventivi;

**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**

**Tel. 031/471147 fax 031/473850**

**mail farmaciamontanolucino@gmail.com**

**PEC farmaciamontanolucino@pec.it**

**C.F. e Partita IVA: 03000010136**

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

Considerato che al fine di procedere all'affidamento di cui in oggetto si è proceduto a richiedere apposito preventivo di spesa all'operatore economico , mediante la piattaforma telematica GPA, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, per i seguenti prodotti:

1. Farmaci Fascia A.
2. Farmaci Fascia C..
3. SOP OTC..
4. Parafarmaci..

Preso atto che nella richiesta di preventivo veniva stabilito che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;

Valutata la proposta economica dell'operatore ASSINSUBRIA SRL, la quale risulta congrua e conveniente sotto il profilo economico per l'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto all'operatore economico ASSINSUBRIA SRL per un importo massimo complessivo pari a € **39.900,00**, oltre IVA, per una durata pari **anni 4**;

Preso atto che con l'operatore economico aggiudicatario verrà sottoscritto un contratto di accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice;

Preso atto che il contratto di accordo quadro si intende automaticamente cessato, essendo vietata qualsiasi forma di rinnovo o proroga taciti dello stesso, allo scadere del quarto anno oppure in data antecedente qualora l'importo massimo sia raggiunto anteriormente al termine di scadenza naturale del contratto;

Preso atto che durante il periodo di durata dell'accordo quadro l'Amministrazione potrà richiedere all'operatore economico forniture dei prodotti oggetto di affidamento fino a concorrenza dell'importo massimo del contratto e che, laddove, nel corso di durata dell'accordo quadro, l'Amministrazione richiedesse forniture di prodotti per un importo inferiore a quello massimo, l'operatore economico non avrà nulla a che pretendere nei confronti della stessa;

Dato atto che all'affidamento è stato assegnato il **CIG ZBF35F7537**

**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**

**Tel. 031/471147 fax 031/473850**

**mail farmaciamontanolucino@gmail.com**

**PEC farmaciamontanolucino@pec.it**

**C.F. e Partita IVA: 03000010136**

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

Preso atto che ciascun operatore economico affidatario del singolo accordo quadro potrà fornire i prodotti oggetto del presente affidamento alle farmacie;

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

Visto lo Statuto attualmente in vigore;

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di contrarre ed aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante conclusione un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, la fornitura dei prodotti indicati in premessa per il regolare fabbisogno della gestita dall'Amministrazione, per un importo massimo del contratto di accordo quadro pari ad € **39.900,00**, oltre IVA, e per una durata pari anni 4;
2. che il contratto di accordo quadro si intende automaticamente cessato, essendo vietata qualsiasi forma di rinnovo o proroga taciti dello stesso, allo scadere del quarto anno oppure in data antecedente qualora l'importo massimo sia raggiunto anteriormente al termine di scadenza naturale del contratto
3. che qualora l'Amministrazione non esaurisca l'importo massimo di affidamento nel periodo considerato, l'operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti della stessa, non essendo stabilito un minimo garantito di fornitura in favore dell'operatore stesso;
4. che ciascuna singola fornitura verrà gestita mediante l'emissione di ordini di fornitura in cui saranno indicati i quantitativi richiesti dei prodotti e le modalità di consegna degli stessi;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Mattia Battaglia;
6. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all'affidamento della fornitura in oggetto;
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito di Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sotto-sezione "Bandi e contratti".

L'Amministratore Unico  
Renato Acquistapace

**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**  
**Tel. 031/471147 fax 031/473850**  
**mail [farmaciamontanolucino@gmail.com](mailto:farmaciamontanolucino@gmail.com)**  
**PEC [farmaciamontanolucino@pec.it](mailto:farmaciamontanolucino@pec.it)**  
**C.F. e Partita IVA: 03000010136**